



PSR Campania 2007-2013.

Servizio di assistenza tecnica alle attività di Programmazione, attuazione, coordinamento e controllo del PSR Campania 2007-2013

CAPITOLATO DI APPALTO

Art.1 - Definizione e contenuto del Capitolato

Il presente capitolato contiene le condizioni regolatrici dell'appalto pubblico di servizi concernente l'assistenza tecnica e di supporto alle attività di programmazione, attuazione, coordinamento e controllo del PSR Campania 2007-2013.

Sarà usata la terminologia di seguito indicata:

Stazione Appaltante - Amministrazione: Regione Campania

Appaltatore o Azienda-Impresa Appaltatrice: soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Contratto: contratto di appalto di servizi che all'esito della gara per l'aggiudicazione la Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario.

Parti contraenti: la Regione Campania e il soggetto aggiudicatario.

La documentazione concernente l'appalto è reperibile sul sito internet:

www.regione.campania.it, www.economicampania.it

Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2007-2013

Art. 2 - Servizi e attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto servizi di assistenza tecnica e di supporto all'attuazione del PSR Campania 2007-2013, consistenti nell'insieme delle attività e delle prestazioni precisate all'art. 4 del presente capitolato intitolato "SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO", da rendere nei confronti degli Uffici dell'Area Generale di Coordinamento n. 11 della Giunta Regionale della Campania, Sviluppo Attività Settore Primario.

Tali attività e prestazioni dovranno produrre il risultato, obiettivamente valutabile, di sostenere e supportare l'efficace, efficiente ed economica attuazione del Programma Regionale di Sviluppo Rurale da parte della Amministrazione Regionale dotando quest'ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti idonei allo scopo.

I servizi da svolgere riguardano l'assistenza ed il supporto alla chiusura del Programma 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) N. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 e all'attuazione del PSR Campania 2007-2013.

L'Assistenza tecnica e di supporto avrà il principale scopo di integrare e/o rafforzare le competenze esistenti attraverso la messa a disposizione di competenze coerenti con le esigenze funzionali attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso dell'intero periodo di vigenza del contratto.



L'appalto ha per oggetto servizi riconducibili alla categoria "27" denominata "ALTRI SERVIZI" di cui all'allegato "II B" del d.lgs. n. 163/2006.

Art.3 - Specifiche tecniche del servizio

I servizi oggetto di appalto consistono in particolare nelle seguenti attività:

Chiusura del Programma 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) N. 1320/2006 della COMMISSIONE del 5 settembre 2006.

- Supporto nella fase di elaborazione e chiusura della domanda di pagamento del Fondo.
- Supporto nella definizione del rapporto finale d'esecuzione del fondo con le informazioni previste dal reg.to e dall'allegato 1 degli orientamenti di cui all'allegato 2 della decisione CE, com(2006)3424.
- Supporto nella fase di elaborazione della dichiarazione di chiusura del fondo secondo l'allegato III del Reg. CE 438/01 e degli orientamenti di cui all'allegato 2 della decisione CE, com(2006)3424.
- Supporto nella fase di certificazione delle spese secondo l'allegato II Reg. Ce 438/01.
- Supporto nella elaborazione dei dati riepilogativi del registro debitori.

Attività di assistenza tecnica 2007-2013

Implementazione

- supporto per lo sviluppo del Programma, fornendo i necessari elementi di conoscenza, approfondimento e aggiornamento tecnico, giuridico e amministrativo che scaturiscono dall'analisi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sviluppo rurale;
- supporto all'attività di riprogrammazione e revisione del Programma ed alle relative scelte finanziarie;
- supporto volto alla razionalizzazione delle procedure di gestione, all'accelerazione dei processi attuativi degli interventi;
- supporto nella fase di identificazione di metodologie e strumenti funzionali a rendere più agevole l'accesso al credito per i destinatari dei finanziamenti del Programma,
- supporto nella progettazione ed elaborazione dei dispositivi di attuazione;
- supporto al coordinamento della gestione partecipata, in particolare relativamente alle procedure del Cluster di misure, progetti coordinati e piani di sviluppo locale, assistenza nelle fasi di definizione e implementazione delle procedure, di comunicazione delle soluzioni a quesiti specifici posti dai partenariati locali e nella redazione di report periodici sull'andamento di detti progetti;



- supporto alle attività finalizzate ad integrare le azioni del Programma con quelle degli altri fondi strutturali, nazionali e regionali ed in generale con le politiche regionali;
- supporto alla definizione di capitolati complessi e di procedure per l'acquisizione di beni e servizi coerenti con le procedure comunitarie, nazionali e regionali;
- supporto alle attività finalizzate all'efficace utilizzo del Fondo di Garanzia operante a livello nazionale e gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) e delle formule di pagamento dell'abbuono degli interessi su mutui di medio e lungo termine contratti dai beneficiari.

Gestione e Attuazione

- affiancamento all'Autorità di gestione, assicurando presenze qualificate, nei momenti negoziali, ispettivi e divulgativi con le Autorità Comunitarie e Nazionali (Commissione Europea, AGEA; Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.).
- supporto alla gestione del Comitato di sorveglianza; predisposizione dei materiali da presentare nell'ambito del Comitato di Sorveglianza;
- supporto nella gestione del partenariato istituzionale e socioeconomico e della valutazione indipendente (Autorità Ambientale, Autorità di genere, Rappresentanze datoriali e sindacali, Valutatore indipendente ecc.);
- assistenza nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma, nell'implementazione di aggiornamenti tecnologici e procedurali del sistema di monitoraggio e nell'applicazione predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS – IGRUE per l'utilizzo del sistema SFC della Commissione Europea;
- predisposizione della documentazione a supporto dei rapporti annuali di esecuzione, dei documenti di monitoraggio ed in generale della documentazione prescritta dai Regolamenti;
- analisi e valutazione interna dell'attuazione del Programma;
- analisi e verifica della compatibilità degli aiuti di Stato in agricoltura con la normativa comunitaria;
- supporto al miglioramento dei processi attuativi in termini di efficacia, efficienza e tempestività ed alla standardizzazione e proceduralizzazione dei processi;
- supporto tecnico, di natura giuridico-amministrativa e legale, sulle tematiche riguardanti la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sviluppo rurale e locale e di fondi strutturali e sulla legittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione nell'ambito della gestione del Programma e sui modelli di gestione dei progetti collettivi di sviluppo;
- supporto alle strutture periferiche per la programmazione ed il controllo dei tempi e dei parametri di performance gestionale;



- supporto nella fase di valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione del Programma;
- supporto nella fase di la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- aggiornamento del contesto programmatico settoriale e territoriale rilevante per l'attuazione del Programma;
- supporto nella fase di aggiornamento del quadro degli indicatori di contesto e prestazionali definiti per il Monitoraggio Ambientale;

Inoltre i servizi di Assistenza Tecnica dovranno rispondere alle specifiche esigenze poste dalla promozione e dall'avvio dei Progetti Collettivi previsti dal PSR Campania.

I progetti collettivi possono essere a carattere locale (PIAR - Progetti Integrati per le Aree Rurali e PSL - Progetti di Sviluppo Locale ex approccio Leader) e a carattere settoriale (PIF - Progetti Integrati di Filiera e PTS - Progetti Tematici di Sviluppo).

Si tratta di strumenti di attuazione in parte innovativi e comunque particolarmente complessi nelle modalità attuative che richiedono, quindi, per la progettazione e gestione dell'intero processo scelte organizzative e procedurali specificamente adattate.

Ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei progetti collettivi, l'Assistenza tecnica deve fornire i seguenti servizi:

- progettazione del processo attuativo e della relativa strumentazione
- supporto nello sviluppo dei contenuti nei mezzi di divulgazione dello strumento attuativo e coinvolgimento dei potenziali soggetti attuatori
- predisposizione delle linee guida per la valutazione negoziale delle proposte e per la governance del processo negoziale.

Art. 4 – Composizione del Gruppo di Lavoro e condizioni minime di svolgimento del servizio.

Il gruppo di lavoro impegnato nello svolgimento del servizio dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate, distinte per macrofunzione:

MACROFUNZIONE	TIPOLOGIA DI RISORSE	Ore/anno per ciascuna tipologia di esperto
Riprogrammazione, programmazione attuativa inclusa quella che implichi l'integrazione con altri strumenti e politiche e dispositivi di attuazione	a. Nr. 1 coordinatore dell'Assistenza tecnica, con esperienza specifica di almeno 15 anni	1600 ore
	b. Nr. 1 esperto di progettazione di strumenti e di dispositivi di attuazione di Programmi nel settore dello sviluppo rurale, con esperienza specifica di almeno 5 anni	1600 ore
Gestione del sistema di sorveglianza, controllo dell'attuazione e	c. Nr. 1 esperto per la gestione del Comitato di Sorveglianza e del partenariato, con esperienza specifica di almeno 10 anni	320 ore

	d. Nr. 1 esperto di monitoraggio Programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esperienza di almeno 10 anni	800 ore
	e. Nr. 1 esperto di procedure e dispositivi attuativi per la gestione finanziaria di Programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esperienza di almeno 10 anni	800 ore
	f. Nr. 1 esperto di pianificazione e controllo di Programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esperienza di almeno 5 anni	800 ore
	g. Nr. 1 esperto di valutazione Programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esperienza di almeno 10 anni	400 ore
Gestione negoziati, ispezioni, eventi di rappresentanza	h. Nr. 1 esperto nella negoziazione con esperienza specifica di almeno 10 anni	240 ore
	i. Nr. 1 esperto nella gestione di eventi di rappresentanza con esperienza specifica di almeno 10 anni	240 ore
Gestione tematiche giuridico normative	j. Nr. 2 avvocati amministrativisti esperti senior nel supporto ai Responsabili di Programmi cofinanziati dai fondi comunitari, con esperienza di almeno 10 anni	1600 ore
Miglioramento dei processi di attuazione e proceduralizzazione	k. Nr. 1 esperto di analisi della compatibilità degli aiuti di Stato in agricoltura con la normativa comunitaria con esperienza di almeno 10 anni	240 ore
Programmazione negoziata (progetti collettivi)	l. Nr. 1 esperto di Programmazione negoziata con esperienza di almeno 10 anni	240 ore
	m. Nr. 1 esperto di Programmazione negoziata con esperienza di almeno 5 anni	240 ore
Monitoraggio Ambientale	n. Nr. 1 esperto in valutazione e monitoraggio ambientale con esperienza di almeno 10 anni	1600 ore
Gestione Tematiche specialistiche	o. Nr. 1 esperto di analisi dei Programmi in ambito di sviluppo rurale con esperienza di almeno 10 anni	400 ore
	p. Nr. 1 esperto di procedure relative all'applicazione del benessere degli animali, dell'igiene degli alimenti nel loro ciclo di vita con esperienza di almeno 5 anni	240 ore

	q. Nr. 1 esperto di procedure relative all'applicazione della normativa ambientale nazionale e comunitaria in relazione alle fonti rinnovabili a sostegno dello sviluppo e della competitività del territorio con esperienza di almeno 5 anni	240 ore
	r. Nr. 1 ingegnere esperto di procedure relative ai lavori pubblici con esperienza di almeno 5 anni	240 ore
	s. Nr. 1 esperto di contabilità pubblica con esperienza di almeno 5 anni	240 ore
Chiusura del Programma 2000-2006	t. Nr. 4 esperti di monitoraggio di programmi cofinanziati dai fondi strutturali con esperienza specifica di almeno 5 anni	1600 ore

Le attività saranno espletate prevalentemente presso gli uffici della Regione Campania direttamente o indirettamente coinvolti nell'attuazione del servizio e delle strutture periferiche. Dovrà essere assicurata, con mezzi e spese a carico dell'appaltatore, la necessaria mobilità dei singoli componenti del gruppo di lavoro presso le sedi previste.

Il gruppo di lavoro - immutabile nella tipologia delle risorse - non potrà essere modificato nei soggetti componenti, se non per causa di forza maggiore opportunamente motivata con richiesta scritta a firma del legale rappresentante della impresa appaltatrice del servizio, senza il preventivo consenso della Amministrazione.

Il Coordinatore del Gruppo dovrà fornire unitamente al piano mensile delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato l'elenco dei componenti del Gruppo stesso che saranno accreditati per accedere agli Uffici della Amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio.

Art. 5 - Norme regolatrici.

Il rapporto contrattuale d'appalto di servizi è regolato dalle disposizioni del presente capitolato, dalle clausole del contratto di appalto, dalla normativa vigente in materia, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed in particolare dalle norme di cui al D.lgs. n. 163/2006 e della L.R. n. 3/2007, oltre che dalle disposizioni di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, al contenuto del quale, per quanto in fatto od in diritto non riportato nel presente capitolato, si fa espresso rinvio *per relationem*, e che, comunque, costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 6 – Vincoli per l'appaltatore

Nello svolgimento delle attività costituenti il servizio l'appaltatore dovrà costantemente raccordarsi con l'Autorità di Gestione e con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma garantendo, tra l'altro, l'adempimento dei seguenti obblighi:

- obbligo di garantire la continuità operativa del servizio;



- obbligo a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- obbligo a non realizzare alcun tipo di intervento finanziato dal PSR 2007-2013 o ad esso connesso;
- obbligo di attivare una sede fisica-postazione di lavoro sita in prossimità della sede dell'Autorità di Gestione con disponibilità ad operare presso le sedi degli Uffici regionali, assicurando la presenza permanente delle risorse previste all'art. 4 del presente capitolato.
- obbligo di individuare nell'ambito della propria organizzazione un referente coordinatore per l'attività di assistenza tecnica e di supporto che rappresenti l'interlocutore primario dell'Autorità di Gestione;
- obbligo di definire e comunicare all'Autorità di Gestione un calendario dei lavori, redatto su base mensile, in cui vengano specificati il giorno ed il luogo dello svolgimento delle attività di tutte le risorse impegnate e vengano indicate le risorse umane qualitative e quantitative di cui si assicura la presenza fissa;
- obbligo di fornire servizi di assistenza tecnica e di supporto anche nella forma di: azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, confronto su temi di approfondimento teorico con il personale della Regione Campania impegnato nell'attuazione del Programma; incontri, partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni; predisposizione - nei termini e secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione in dipendenza delle scadenze previste dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie - della documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività/operazioni (ad es. rapporti scritti sullo stato di attuazione del Programma, relazioni, memorie, schemi di atti, documenti tecnici);
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio in oggetto le disposizioni dei CC.CC.NN.LL. vigenti, anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'azienda appaltatrice e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- obbligo di riservatezza: l'appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio e si impegna a mantenere il segreto sulla corrispondenza; l'appaltatore sarà ritenuto solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità”

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel “Protocollo di legalità in materia di appalti” siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n.1601 del 7 settembre 2007, l'impresa aggiudicataria – appaltatrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; la Stazione Appaltante, procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:



- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dalla Autorità Giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

L'impresa aggiudicataria-appaltatrice, inoltre:

- I. accende, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettua, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'impresa aggiudicataria-appaltatrice, inoltre, incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa aggiudicataria-appaltatrice; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
- II. comunica alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- III. la medesima impresa aggiudicataria-appaltatrice si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Qualora nei confronti della impresa aggiudicataria-appaltatrice siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa stessa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo, comunque, il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Qualora l'impresa aggiudicataria-appaltatrice contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", di cui al presente articolo, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.



Art. 8 - Tempi, luogo e modalità di esecuzione del contratto

L'attività di assistenza tecnica e di supporto di cui al presente capitolato verrà svolta a partire dalla data di stipula del relativo contratto, si concluderà allo scadere del 36° mese a partire dalla data di stipula del contratto stesso e sarà espletata sull'intero territorio della Regione Campania.

L'appaltatore potrà accedere ai documenti, ai programmi ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione necessarie a svolgere la prestazione richiesta e potrà essere chiamato dagli Uffici richiedenti a partecipare alle riunioni aventi ad oggetto la gestione del PSR.

Il servizio dovrà essere svolto, in prevalenza, presso la Regione Campania e presso le strutture periferiche coinvolte nell'attuazione del PSR.

L'intervento richiesto dovrà esplicitarsi, in base alle esigenze specifiche manifestate dall'Autorità di gestione, attraverso l'assistenza e il supporto alle risorse umane già investite della funzione oppure attraverso un'attività di *coaching*.

L'assistenza ed il supporto dovranno essere erogate con modalità omogenee.

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'aggiudicatario le modifiche delle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie o opportune nello svolgimento del servizio..

Art. 9- Forza maggiore e impossibilità temporanea

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo cause di forza maggiore o eventi impreveduti e imprevedibili non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali l'appaltatore dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta. L'esecuzione del servizio resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'appaltatore. La sospensione temporanea del servizio comporta, comunque, la riduzione del corrispettivo in proporzione ai giorni di mancata prestazione del servizio.

In caso di sciopero del proprio personale l'appaltatore sarà tenuto a darne previa e tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante. L'appaltatore è tenuto, comunque, ad assicurare la continuità del servizio e la prestazione dei servizi urgenti ed indifferibili.

Art. 10 - Corrispettivo dell'affidamento

L'importo a base di gara dell'appalto per i trentasei mesi è fissato in **€ 4.000.000,00** (euro quattromilioni/00) al netto di I.V.A.-

Alla copertura finanziaria dell'onere contrattuale conseguente si provvede con i fondi destinati all'Assistenza Tecnica del P.S.R. 2007-2013, attingendo allo stanziamento di spesa iscritto all'Unità Previsionale di Base n. 22.84.245 – 2007/2013 denominata "Fondo Unico UE/Stato/regione/FAS per spese di investimento", ed allo stanziamento FEASR assegnato alla Regione Campania. per l'Asse Assistenza Tecnica del Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2007-2013 - di cui alla delibera n. 1 dell'11 gennaio 2008, pubblicata sul B.U.R.C. n. speciale del 30 gennaio 2008, con la quale la Giunta regionale della Campania ha preso atto che la Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007 ha approvato lo stesso Programma comprensivo degli allegati, considerato che ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 21 giugno 2005, n.



1290/2005:” (...) *La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento. Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1° maggio di ogni anno”.*

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale in relazione a quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'appaltatore sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

Con tale importo l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con il capitolato e per tutto quanto occorre per fornire compiutamente la prestazione richiesta.

Il prezzo contrattuale (corrispondente a quello complessivo e globale risultante dall'offerta dall'aggiudicatario, con indicazione separata del costo di struttura o di esercizio, del costo del personale, del costo relativo alla sicurezza del personale, del costo dei materiali di consumo e delle attrezzature, dell'entità delle spese generali, dell'entità degli ammortamenti e dell'utile d'azienda, nonché della percentuale di incidenza relativa) uguale o inferiore al corrispettivo a base di gara suindicato - non essendo ammesse offerte in aumento - resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo l'adeguamento previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, a partire dalla seconda annualità di contratto e sempre che siano intervenute significative variazioni nelle componenti di costo risultanti dai dati dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d. lgs. n. 163/2006. In mancanza di dati certi e statisticamente rilevabili sulle componenti dei costi dell'offerta economica dell'aggiudicatario si riconoscerà all'appaltatore l'adeguamento agli indici annuali ISTAT.

La richiesta motivata di revisione del prezzo da parte dell'appaltatore deve essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione che si richiede.

La revisione del prezzo, in ogni caso, non può riguardare la parte dei servizi resi nei periodi anteriori alla seconda annualità di contratto ed alla data della richiesta motivata.

L'Amministrazione utilizza e considera i parametri prezzo-qualità delle vigenti ed attive convenzioni CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di servizi comparabili con quello oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 572, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in ordine all'obbligo per CONSIP di mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri di prezzo-qualità, anche con l'indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

Pertanto, nel caso in cui sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. - nel prosieguo denominata CONSIP - per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, il prezzo contrattuale non potrà essere superiore al prezzo previsto nella convenzione stessa e la Regione Campania si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mente dell'art. 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 gg. prima della data di efficacia del recesso.

La Regione Campania si riserva la suddetta facoltà di recesso, da esercitare con le stesse modalità, anche qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto dia esito economicamente o dal punto di vista qualitativo più favorevole alla Amministrazione. Il recesso nel predetto caso è esercitabile con efficacia a partire dalla attivazione della stessa convenzione CONSIP. In tale eventualità l'altra parte contraente potrà paralizzare l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione Campania, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei



successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare le condizioni contrattuali in guisa da uniformarle a quelle di cui alla convenzione CONSIP.

L'Amministrazione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già convenientemente eseguite.

All'onere contrattuale si farà fronte con le risorse della Misura "Assistenza tecnica" del PSR Campania 2007-2013.

Art. 11 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto è disciplinata dall'art. 49 della L.R. n. 3/2007. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà con comunicazione scritta, anche a mezzo telegramma, l'aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara. Ove l'aggiudicatario non ottempererà a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all'ora e nel giorno all'uopo stabiliti, senza giustificato e grave motivo, l'Amministrazione potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente. In tal caso l'Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.

Art. 12 Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, cui si fa rinvio, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per la stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte l'esecutore del contratto dovrà costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cui espressamente si rinvia, garanzia fidejussoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fidejussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione Campania, l'appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della Regione stessa, nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento saranno meglio specificate nel contratto: esse saranno comunque conformi ai seguenti criteri:

- l'appaltatore dovrà fatturare gli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate;
- il 20% del prezzo contrattuale sarà corrisposto a seguito della presentazione del piano d'impresa contenente il programma delle attività, il relativo quadro economico e la indicazione di dettaglio per lo svolgimento del servizio;



- il 70% del corrispettivo contrattuale sarà ripartito in rate trimestrali;
- l'erogazione delle rate trimestrali è subordinata alla presentazione della relazione trimestrale posticipata, trasmessa, entro 20 giorni lavorativi dalla fine del trimestre di riferimento;
- il 10% a saldo sarà corrisposto al completamento delle prestazioni dedotte in contratto previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione e collaudo finale rilasciati da parte della Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla acquisizione, entro novanta giorni dalla data di ricezione della fattura, dell'attestato di effettiva e regolare esecuzione dei servizi resi e di conformità qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 3/2007, che sarà rilasciato dalla Commissione predetta, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge,

Tutti i pagamenti, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 7/2002 sono subordinati oltre all'emissione della regolare fattura, alla verifica della regolarità amministrativa della documentazione presentata, e saranno effettuati dopo che siano state detratte le eventuali penalità in cui l'appaltatore sia eventualmente incorso.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio da parte dell'appaltatore della dichiarazione prevista dall'art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973, inserito dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, di non avere debiti con il Fisco (circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 6 agosto 2007).

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

L'accertamento di eventuali inadempienze e l'applicazione delle conseguenti penalità sono regolati ai successivi articoli.

Art. 14 – Inadempimenti e penali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non abbia eseguito esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta la Regione Campania la può costituire in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ovvero agire in giudizio in caso di ritardi o inadempimenti.

Allorquando l'appaltatore non abbia ottemperato ad una qualunque delle previsioni del contratto o alle prescrizioni del contratto concernenti, tra l'altro, il personale da impiegare, la documentazione da presentare, gli orari ed ai tempi da osservare per le attività oggetto di contratto l'Amministrazione ha facoltà di applicare - salve le ipotesi di risoluzione del contratto e le diverse penalità previste all'art. 7 del presente capitolato per le inadempienze delle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità - una penale proporzionata alla entità del disservizio sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50 dell'importo contrattuale per ogni episodio.

Le penalità sono notificate all'appaltatore con comunicazione scritta e in via amministrativa senza bisogno di avviso di costituzione in mora.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, sui crediti dell'appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora l'appaltatore intenda richiedere l'abbandono di penalità in dipendenza della esecuzione del contratto, deve presentare istanza, con le modalità di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000,



indirizzata alla Regione Campania ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le istanze di abbandono di penali munite delle controdeduzioni dell'appaltatore possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento con applicazione di penali. Le determinazioni dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento od al diniego delle istanze di abbandono delle penali restano insindacabili nel limite delle loro natura di atti gestionali.

Non possono essere abbandonate penali applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

E' fatta salva la facoltà della Amministrazione di domandare il risarcimento per eventuali, ulteriori, danni subiti a causa delle inadempienze colpite dall'applicazione di penali.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell'appalto.

E' fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione dopo il terzo episodio applicativo di penali, di dichiarare risolto il contratto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, fatte salve tutte le ulteriori azioni alle quali l'inadempienza dell'appaltatore possa dar luogo.

Art. 15 - Organizzazione dei mezzi e rischio d'impresa – clausola di manleva

L'appaltatore, conformemente alla natura ed alla struttura del contratto, conserva la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi – direzione del personale impiegato, attrezzature, mezzi materiali – e del rischio di impresa legato anche alla loro utilizzazione, rischio che graverà, in ogni caso sullo stesso appaltatore.

L'appaltatore è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche, i soggetti privati o verso terzi che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, esonerando sin da ora l'Amministrazione appaltante- Regione Campania da ogni responsabilità.

Art. 16 - Tempi di esecuzione delle prestazioni

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l'appaltatore deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel corso dello svolgimento del servizio, modifiche al piano delle attività e al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per un efficace svolgimento del servizio stesso.

Art. 17 Commissione di monitoraggio, controllo e collaudo

Al fine di garantire il perseguimento e la realizzazione dell'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio la Regione Campania costituirà ai sensi degli artt. 55, comma 6 e 59, comma 7, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 e ss.mm.ii., un organismo di monitoraggio, controllo e collaudo, responsabile della vigilanza e del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, anche nel corso dello svolgimento dello stesso, e incaricato della verifica della regolarità del servizio.

La Commissione, costituita secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006, esercita la vigilanza, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio e il collaudo anche in termini di verifica del buon andamento delle attività del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese da parte dell'appaltatore rispetto a quelle dedotte in contratto verificando la regolarità dl servizio reso in tutte le sue componenti e l'attuazione di tutti gli adempimenti contrattualmente previsti e valutando, tra l'altro, il rispetto dei tempi, la tempestività



e completezza delle comunicazioni e documentazioni da inviarsi a cura dell'appaltatore a termini di capitolato e di contratto.

Art. 18 - Controversie

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Foro competente è quello di Napoli, sede legale della Giunta regionale della Campania.

Art. 19 - Divieti

E' vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo di specifiche parti del servizio appaltato, in ragione del carattere strategico delle attività richieste che sono di supporto alle politiche di programmazione ed alle esigenze connesse al principio di "responsabilità sociale" definito dal Libro Verde della Commissione Europea del 2001, che necessita da parte della impresa appaltatrice l'instaurazione di un contatto costante, continuo, duraturo e non mutevole con l'Amministrazione per l'intera durata del rapporto contrattuale ai fini della implementazione di regole etiche di gestione.

Il divieto di subappalto risponde anche alla necessità per la Stazione Appaltante di mantenere pieni e incisivi poteri di vigilanza in ordine all'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, vigilanza non realizzabile con altrettanta incisività nei confronti del subappaltatore data la natura derivata del contratto di subappalto a cui resta soggettivamente estranea la P.A.-

Art. 20 Cessione del servizio e del credito

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, secondo periodo, della L.R. n. 3/2007, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 e sss.mm.ii. del Codice dei contratti pubblici, in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea.

Nel caso l'appaltatore contravvenga al divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla refusione di ogni eventuale danno

È in ogni caso rifiutata la cessione di crediti da corrispettivo di appalto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Art. 21 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Il recesso può essere esercitato *ad nutum* in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..

In caso di recesso viene riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo commisurato al servizio prestato, comprensivo delle spese sostenute. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato, comprensiva del relativo attestato di regolare esecuzione, e delle spese sostenute.

Art. 22 Vincolatività dell'offerta

L'aggiudicatario è vincolato dal momento della notifica del decreto di aggiudicazione definitiva della gara. L'aggiudicazione definitiva legittima l'Amministrazione, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione in pendenza della stipula del contratto. L'Amministrazione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.



Art. 23 Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

La Regione Campania non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore abbia utilizzato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche o quant'altro costituisca oggetto di privativa o di brevetto di terzi.

In tale ipotesi, l'appaltatore avrà l'obbligo di farsi carico a propri rischio e spese dell'eventuale contenzioso derivatone, sollevandone espressamente la Regione Campania.

Nel frattempo l'appaltatore dovrà assicurare la continuità del servizio sostituendo gli strumenti oggetto di privativa o di brevetto con altri immuni da violazione.

Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o in relazione ad esso rimangono di esclusiva proprietà della Regione Campania.

L'appaltatore è tenuto a consegnarli nella sua interezza, e non potrà usarli se non previo consenso da parte della Regione Campania.

Art. 24 Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) la Regione Campania potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e dalle disposizioni richiamate dell'art. 5 del presente capitolato, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- qualora l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
- qualora l'appaltatore addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- qualora l'appaltatore sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio e ciò arrechi grave nocumento alla Regione Campania;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- in caso di gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda;
- in caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- qualora nei confronti della impresa aggiudicataria-appaltatrice siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale in applicazione del citato Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di



- Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
- comunque, in tutti i casi si risolvono contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007;
 - il venir meno in capo all’aggiudicatario, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel capitolato;
 - per motivi di pubblico interesse;
 - per inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto dell’appalto;
 - in caso di ritardo prolungato nell’adempimento delle prestazioni allorquando sussistano ragioni di urgenza.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto.

L’appaltatore riconosce alla Regione Campania il diritto di risolvere *ipso iure* il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dall’appaltatore stesso, nonché di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno.

A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo per la Regione Campania per assicurare la continuità del servizio.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Regione Campania si riserva la facoltà di subentro nel servizio del concorrente secondo classificato in graduatoria definitiva. di gara.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

L’appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del contratto di appalto.

L’appaltatore assume in contratto:

- l’obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
- l’obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l’Amministrazione in caso di anomalie e/o di emergenze;
- l’obbligo di indicare il referente dell’Azienda appaltatrice per la parte “protezione dei dati personali”.

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria e dell’U.E., statale e regionale.

Art. 27 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula del contratto, ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione del contratto.